

Ai Sigg.  
CLIENTI  
LORO SEDI

Reggio Emilia, 23 aprile 2024

## LETTERA INFORMATIVA N. 11/2024

### FERIE NON GODUTE: OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

Come ogni anno riepiloghiamo i principali aspetti normativi inerenti all'obbligo contributivo sulle ferie non godute che, in base alle disposizioni INPS (Circolare n. 186/99), per le ferie maturate nel corso dell'anno **2022** e non ancora godute, **ha scadenza il 30 giugno 2024**.

#### INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO IMPOSITIVO

Il momento dell'assoggettamento contributivo relativo alle **ferie maturate e non godute determinate al 31 dicembre di ogni anno**, deve essere individuato applicando i seguenti criteri generali:

- nel caso sussistano previsioni di legge o di contratto collettivo che stabiliscano un termine per la fruizione delle ferie o per l'erogazione dell'indennità sostitutiva, l'obbligo contributivo va assolto entro la scadenza fissata. I regolamenti aziendali e le pattuizioni individuali possono tuttavia prevedere la possibilità di procrastinare la fruizione delle ferie oltre il periodo indicato dalla previsione legale o contrattuale. In questi casi l'obbligo contributivo sul compenso per ferie non godute va assolto nel mese di scadenza del differimento;
- nel caso **non** sussistano previsioni legali o contrattuali, regolamenti aziendali o individuali che stabiliscano un termine per l'erogazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, l'obbligo contributivo va assolto **entro il 18° mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie**;
- qualora, nell'arco temporale dei 18 mesi, intervengano cause legali di sospensione del rapporto di lavoro come, ad esempio, la malattia, la maternità e l'infortunio sul lavoro, il termine per l'assolvimento dell'obbligo contributivo resta sospeso per un periodo di durata pari a quello dell'impedimento e ricomincia a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l'attività lavorativa.

Il 30 giugno 2024, quindi, per le aziende non interessate da CCNL o accordi collettivi che modificano i termini per la fruizione delle ferie, scade il termine per l'assolvimento della contribuzione previdenziale relativa all'indennità sostitutiva delle ferie maturate entro il 31 dicembre 2022 e non ancora godute.

#### ADEMPIMENTI PREVISTI

Il rispetto del suddetto termine del 30 giugno 2024 comporta, indipendentemente dal godimento delle ferie stesse da parte dei dipendenti e dalla corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie entro il 30 giugno,

l'indicazione dei contributi relativi all'indennità sostitutiva nel UNIEMENS INPS relativo al mese di **luglio 2024** ed il relativo pagamento da effettuarsi entro il **20 agosto 2024**.

Si ricorda inoltre che nel caso in cui l'indennità sostitutiva delle ferie venga erogata o le ferie stesse vengano godute successivamente al pagamento dei contributi, occorrerà determinare i contributi dovuti in base alle retribuzioni spettanti ai dipendenti nel momento del godimento delle ferie o del pagamento dell'indennità sostitutiva e versare la differenza contributiva che scaturisce.

## **INDENNITA' SOSTITUTIVA PER FERIE NON GODUTE - MODALITA' PER LA FRUIZIONE DELLE FERIE -**

### INDENNITA' SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE

In merito alla possibilità di erogare l'indennità sostitutiva per le ferie non godute, è utile precisare che l'art. 10 del D.Lgs. 66/2003 pone dei limiti precisi che possono essere sintetizzati come segue:

- con riferimento ad ogni periodo di maturazione delle ferie (12 mesi) è possibile compensare con una indennità sostitutiva i giorni di ferie non goduti eccedenti il periodo minimo di quattro settimane;
- è possibile compensare con una indennità sostitutiva i giorni di ferie residui in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

E' opportuno evidenziare che non sono previste sanzioni in caso di violazioni alle norme suddette.

### MODALITA' FRUIZIONE DELLE FERIE

La fruizione delle ferie è disciplinata dal D.Lgs. 213/2004 che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del Cod.Civile, il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane; tale periodo, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto:

- per almeno 2 settimane nel corso dell'anno di maturazione. Il lavoratore ha diritto di fruire in modo continuativo le 2 settimane, se ne fa richiesta;
- per le restanti 2 settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

**Entro il 30 giugno 2024**, pertanto, salvo diverse disposizioni contrattuali, **i lavoratori dipendenti dovranno aver completato la fruizione delle ferie maturate nel corso dell'anno 2022**.

La violazione delle disposizioni suddette potrà comportare l'applicazione di una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro nella generalità dei casi con incremento fino ad massimo di 4.500 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata per almeno 4 anni (art. 18 bis, c. 3, D.Lgs. 66/2003).

I datori di lavoro, vista la normativa vigente, dovranno prestare la massima attenzione alla corretta fruizione delle ferie da parte dei propri dipendenti; per semplificare la gestione evitando complesse verifiche e per evitare eventuali sanzioni, è consigliabile la creazione di condizioni organizzative tali da consentire la fruizione di almeno 4 settimane complete di ferie per ogni anno da parte di ogni lavoratore.

Si precisa infine che la disciplina trattata nella presente si riferisce esclusivamente alle ferie e non anche ad altre competenze maturate dai lavoratori dipendenti quali i permessi per riduzione orario di lavoro (R.O.L.) ed i permessi "ex festività".

Nel restare a disposizione per chiarimenti e per approfondimenti di quanto sopra esposto, l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Margherita Croci

